

*Avv. Angela Zini
Via Novj Jicin 11
42017 - Novellara RE
tel. e fax 0522 652321*

ALL'ILL.MO SIG. PREFETTO DI MATERA
RICORSO AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE
AMMINISTRATIVA

URICCHIO PAOLO, nato a Pomarico (MT) il 21/01/1954, ivi residente presso il Quartiere Aldo Moro snc, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del presente atto dall'Avv. Angela Zini del Foro di Reggio Emilia con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Novellara (RE), Via Novj Jicin n. 11

avverso

Il verbale di contestazione n. **134/2005** del 29/08/2005 concernente l'asserita violazione dell'art. 15, comma 1 lett. a) e 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modific. ("Codice della Strada") eseguito dalla Polizia Municipale del Comune di Pomarico e notificato in data 29/08/2005 (doc. 1) e di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.

PREMESSO CHE

- Il ricorrente è proprietario di un terreno e di un fabbricato ubicati presso la periferia del Comune di Pomarico, di fronte al nuovo quartiere denominato "Aldo Moro". A confine con la proprietà in oggetto è esistente la Strada Provinciale 176 che collega il centro e la periferia del Comune e poi prosegue verso la strada a scorrimento veloce Matera-Ferrandina. La proprietà del ricorrente ha l'accesso dalla strada in questione;
- Nell'arco di tempo che va dal 1977 al 1989 il Comune di Pomarico chiede alla Provincia di Matera la Strada Provinciale in consegna per "ammodernarla" a proprie spese. **Seguono una serie di abusi e atti speculativi mediante i quali si occupa abusivamente gran parte della proprietà della famiglia Uricchio. Tale illegittimo "sconfinamento" (pari a mq. 276,02 oltre ad una fascia**

larga 3 mt), in danno del ricorrente è peraltro confermato da una perizia giudiziaria a firma del consulente tecnico d'ufficio, Geom. Antonio Cancelliere, nella causa n. 149/2000 R.G. pendente presso il Tribunale di Matera;

- Il ricorrente ormai da anni ha ampiamente denunciato le illegittimità poste in essere da Comune e Provincia presso gli organi istituzionali competenti (a partire dalla Prefettura, Magistratura, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, DIA, Carabinieri, Polizia di Stato, Presidenza della Repubblica) nonché la grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità creata dagli abusi posti in essere dalle Amministrazioni suindicate, senza che succeda nulla. Ed invero, l'ampio carteggio esistente tra il ricorrente e i più alti vertici istituzionali, che ci si riserva eventualmente di produrre, testimoniano l'illegittima situazione creatasi. Della situazione, inoltre, vengono informati i principali organi di informazione locali e nazionali;

- A seguito della denuncia avanzata dal Sig. Uricchio in data 20/02/2002, attualmente, oltre al procedimento civile suindicato, pende avanti la Procura della Repubblica di Matera, allo stato delle indagini, il procedimento penale n. 534/02;

- La grave situazione di pericolo venutasi a creare a causa dell'ammodernamento predetto non solo per la famiglia Uricchio ma anche per la comunità di Pomarico in generale è grave ed è facile accorgersene anche guardando la posizione dell'entrata dell'abitazione del ricorrente rispetto al bordo stradale. Praticamente non c'è margine di distanza. Tra l'altro il padre del ricorrente è stato investito qualche anno fa ed ha perso la vita proprio in quel tratto di strada;

- Oltre all'abusiva occupazione della proprietà Uricchio e alla grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità che il Sig. Prefetto, qualora lo ritenga opportuno, potrà verificare in qualsiasi momento, sono continuati gli atti

illegittimi posti in essere da Comune e Provincia sulla proprietà del ricorrente, tra cui, la realizzazione di numerose opere (6 pali per l'illuminazione pubblica del tratto stradale, i pali della segnaletica stradale e catarifrangenti) mai accatastate; la costruzione di una condotta d'acqua mai accatastata; l'installazione di una rete di tralicci di alta tensione che praticamente costeggiano ed aggirano una parte dei 10.000 mq della proprietà del ricorrente; un parcheggio abusivo;

- In data 20.08.2005 il Sindaco di Pomarico ha autorizzato sulla "strada interna" e cioè davanti al bar di fronte alla proprietà Uricchio una corsa di GO-CART. Durante questa corsa si è verificato un incidente. Solo dopo l'incidente sono accorsi i Carabinieri.

- Nell'ambito della corsa sopra indicata non è stata presa alcuna misura per la "sicurezza stradale" e la proprietà Uricchio e la Strada Provinciale sono state invase da autovetture e sono state adibite abusivamente a parcheggio;

- Visto ciò il Sig. Uricchio provvedeva a fissare delle staffe e dei blocchetti per salvaguardare il proprio diritto di proprietà. In data 28.08.2005 il Sig. Uricchio fissava le altre staffe con la dicitura "Avendo acquistato questa proprietà di ca. 10.000 mq a Pomarico.....". La staffa con lo striscione "Questa area di parcheggio...." e i blocchetti di cemento per proteggere l'area di parcheggio ricavata abusivamente sulla sua proprietà sono stati rimossi. I motivi sono ignoti. Non è MAI stato notificato nulla in merito al Sig. Uricchio.

- Che in data 20/09/2004 veniva notificato al ricorrente verbale di contestazione secondo il quale il Sig. Uricchio avrebbe: *"violato la norma del codice della strada di cui all'art. 15 commi 1 lett. a) e 2 perché sulla Strada Provinciale Pomarico-Baracche, all'altezza dell'immobile proprietà Uricchio – Zona Q.re A. Moro, senza preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada danneggiava l'attuale sede stradale sgretolando il manto bituminoso delle dimensioni di circa 50 cm x 50 cm nonché l'adiacente pertinenza con numero*

tre scavi (buche) sul lato destro direzione Centro abitato-Matera creando pericolo per la sicurezza e la circolazione stradale”.

Tanto premesso, URICCHIO PAOLO, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

Avverso il predetto verbale di contestazione n. 134/2005 del 29/08/2005 per i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 15, commi 1 lett. a) e 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modific., legge 241/90), Eccesso di potere per illogicità della motivazione e del procedimento, difetto del presupposto e travisamento.

Come si è detto innanzi la fissazione delle staffe e dei blocchetti in questione è stata realizzata dal Sig. Uricchio Paolo su area di sua esclusiva proprietà, confinante con la strada provinciale 167 al fine di tutelare la proprietà anzidetta e la propria incolumità e quella della sua famiglia da ulteriori ed eventuali atti abusivi compiuti da terzi estranei. Nell'adottare l'atto impugnato non si è considerato che a seguito dell'ammodernamento della strada in oggetto si è operato uno sconfinamento a danno del ricorrente il quale apponendo le staffe in esame si è limitato ad esercitare il diritto di utilizzare e disporre del proprio immobile in modo pieno ed esclusivo, rispettando il principio del *neminem laedere*; pertanto la fissazione delle staffe e dei blocchetti non può certamente qualificarsi quale “opera abusiva” da cui l'Amministrazione ha fatto derivare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la rimozione degli stessi. Manca dunque il presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione anzidetta.

Nonostante ciò la Polizia Municipale asserisce che il Sig. Uricchio avrebbe violato l'art. 15, comma 1 lett. a) e 2, del Codice della Strada. Tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento né risulta agli atti in quanto in

realità - come avrà modo di accertare il Prefetto adito e come si è esposto innanzi - il Sig. Uricchio non ha eseguito alcuna opera abusiva.

Gli atti posti in essere dal ricorrente, in quanto estrinsecazione dello *jus excludendi alios*, non necessitavano né di autorizzazione né di concessione, di guisa che non risultava applicabile alcuna sanzione amministrativa.

E dunque, accertata l'assoluta irrilevanza dell'art. 15 C.D.S. cit., per i motivi tutti sin qui spiegati, e la conseguente piena liceità dei fatti, è da ritenersi che la violazione contestata difetti di ogni fondatezza.

2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari; Eccesso di potere per assurdit  della motivazione, illogicit , difetto assoluto del presupposto e travisamento

L'ente pubblico non ha il potere di limitare l'utilizzo della propriet , senza che ne sia previamente disposta l'espropriazione.

Manca, nella specie, il presupposto dell'esistenza di una strada sulla quale il Comune o la Provincia possano avanzare alcun tipo di pretesa od imposizione per il privato, Sig. Uricchio.

Qualsiasi pretesa avanzata da Comune o Provincia, con riferimento alla strada 167, deve considerarsi pertanto illegittima, essendo stata istituita la strada in oggetto senza previa espropriazione ed in spregio delle principali norme in materia di procedimento amministrativo e della normativa di settore.

3) Eccesso di potere per indeterminatezza dell'oggetto della contestazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990: violazione dell'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

Nel verbale in oggetto non si evincono le disposizioni normative in base alle quali gli atti del Sig. Uricchio avrebbero creato "*pericolo per la sicurezza e la circolazione stradale*", in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Com'  noto tale disposizione, in applicazione del principio di legalit , conferisce all'interessato la possibilit  di conoscere l'iter formativo che ha

portato all'adozione del provvedimento che lo riguarda. Una motivazione "adeguata" per costante giurisprudenza deve esprimere - indicandoli - i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno effettivamente condotto all'adozione del provvedimento in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Nel caso di specie, l'ente accertatore si è limitato a comunicare al ricorrente le sole determinazioni conclusive non sufficientemente supportate da chiare ed esaustive argomentazioni. Si ribadisce, pertanto, l'oggettiva e invalidante impossibilità di individuare, per quanto attiene al presunto abuso, la precisa disposizione di legge in ipotesi ritenuta violata: ne discende che il procedimento, e con esso la conseguente sanzione comminata, risulta in radice minato nella sua legittimità dal mancato instaurarsi di un valido contraddittorio, atto a garantire all'interessato l'effettivo esercizio del proprio diritto di difesa.

4) Esclusione della responsabilità per l'esistenza di una causa di giustificazione.

Da ultimo, va ribadito che la responsabilità del Sig. Uricchio deve essere in ogni caso esclusa per l'esistenza di una causa di giustificazione, ovvero per l'esercizio del proprio diritto, pieno ed incondizionato, di proprietà (secondo l'ambito di applicabilità di cui all'art. 51 c.p.) e dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. Con riferimento all'esistenza della prima scriminante si è già detto ampiamente nel primo paragrafo. Quanto allo stato di necessità va ricordato che la strada provinciale 176, istituita senza alcuna parvenza di legalità, che costeggia la proprietà del ricorrente, costituisce una fonte di grave pericolo per il Sig. Uricchio, la sua famiglia e l'incolumità pubblica in generale. A parte i numerosi furti e danneggiamenti subiti alla proprietà del Sig. Uricchio, e le autovetture che non rispettano i limiti di velocità prescritti dalle norme di legge, sono continuati gli atti illegittimi posti in essere da Comune, Provincia e terzi soggetti sulla proprietà del ricorrente. Il Sig. Uricchio pertanto si è trovato costretto ad installare le staffe, illegittimamente rimosse, dalla

necessità di salvaguardare sé stesso e la propria famiglia dal pericolo di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile.

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Il *fumus boni juris* risulta dalla palese illegittimità del provvedimento adottato ed il danno irreparabile è in *re ipsa*.

Infatti l'illegittima sanzione pecuniaria e la conseguente rimozione delle staffe costituiscono per il ricorrente e la sua famiglia un danno grave e irreparabile in quanto la proprietà e l'incolumità fisica del ricorrente e della sua famiglia può essere soggetta in qualsiasi momento a danneggiamenti, invasioni illegittime e altri eventi negativi.

Tanto premesso,

URICCHIO PAOLO, così come rappresentato e difeso, con riserva di esporre al Sig. Prefetto in modo più dettagliato tutti gli atti e fatti del procedimento;

CHIEDE

All'Illustrissimo Signor Prefetto,

In via principale e nel merito:

- 1) Previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato e di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato e, per l'effetto,
- 2) Ordinare l'immediata reintegrazione della situazione antecedente alla comminazione del verbale in oggetto mediante la reinstallazione delle staffe e dei blocchetti per salvaguardare il proprio diritto di proprietà.
- 3) di essere sentito dal Sig. Prefetto in merito alla vicenda in esame.

Si allegano:

1. Verbale di contestazione n. 134/2005 del 29/08/2005.

Con riserva di ogni ulteriore produzione istruttoria.

Reggio Emilia - Matera li

AVV. ANGELA ZINI